

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, nata a Gattinara (VC) il 21.08.1965 e residente in Biella (BI), Via Trieste n. 33 (C.F. TVR LNE 65M61 D938M), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e dall'avv. Francesca Dimonte (C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dell'avv. Franco Enoch, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 136 del c.p.a. ed all'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012, all'indirizzo pec: ***franco.enoch@pecstudio.it***, giusta unita procura speciale, *[Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al numero di fax 015.8400057 comune ad entrambi i difensori; ovvero ai seguenti indirizzi di pec: franco.enoch@pecstudio.it; francesca.dimonte@pecstudio.it]*,

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*,
- il **LICEO "AMEDEO AVOGADRO" BIELLA**, in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*,

nonché nei confronti

- delle docenti **Francesca NICOLI, Elena ROSINA, Irene FINIGUERRA e Loretta PIDELLO,**

per l'annullamento, **previa sospensione,**

e previa misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include "arte ed immagine" tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria (doc. 1), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per

l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00 (cfr. anche doc. 4);

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021 - doc. 3), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;
- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

FATTO

1. La prof.ssa Elena Taverna con istanza prot. 1483034 del 31.07.2020, presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Biella domanda, ai sensi dell'O.M. 10.07.2020, n. 60, per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 (doc. 5).

2. In tale istanza la ricorrente, per quanto qui rileva, aveva cura di

precisare (cfr. sempre doc. 5):

- la richiesta di inserimento per la classe di concorso A054 Storia dell'Arte;
- il possesso congiunto di Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico, conseguita in data 20.03.2013, nonché dei necessari crediti formativi universitari ed accademici per l'insegnamento, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del D.Lgs. 13.04.2017, n. 59. Anche per quanto riguarda il sostegno;
- i titoli di servizio rappresentati dall'avvenuto insegnamento nella scuola primaria paritaria di "arte e immagine" presso l'Istituto Losana di Biella, ininterrottamente dal 2006 al 2020, e più precisamente negli anni scolastici 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- le sedi delle prescelte Graduatorie di Istituto.

3. In esito a tale istanza ed ai titoli di studio e di servizio in proprio possesso (cfr. anche doc. 6 e 7), la prof.ssa Taverna veniva inserita nella suddetta graduatoria per le supplenze, nell'indicata Classe di Concorso A054 Storia dell'Arte, all'8° posto con punti 117,00 (doc. 4), sopravanzando, tra gli altri, tutti i docenti odierni controinteressati.

4. Per l'effetto la ricorrente veniva individuata dal Dirigente del Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" Biella e dall'Ufficio Scolastico Ambito X di Biella, come destinataria di proposta di assunzione su posto di sostegno con contratto a tempo determinato, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, per 18 ore settimanali (cfr. doc. 8, 9 e 10).

5. La docente iniziava così il suo servizio presso l'indicato Liceo Scientifico, in qualità di Insegnante di Sostegno, nella Classe Terza, Indirizzo Scienze Umane.

In particolare alla ricorrente veniva affidato il sostegno da rivolgere ad una studentessa affetta da sindrome di Down con disabilità cognitiva media (corrispondente ad un'età mentale di 6 anni a fronte di un'età anagrafica di 18 anni). Svolgendo attività inclusiva, in condivisione e con l'approvazione del Consiglio di Classe e del Referente, in conformità al relativo Piano Educativo Individualizzato.

6. L'attività di sostegno nei confronti della ragazza disabile dava buoni risultati, unanimemente apprezzati dai Colleghi, oltre che dal Consiglio di Classe e dal Referente per l'Inclusione, posto che:

- nella prima parte dell'anno scolastico - svolta con didattica a distanza in ragione dell'emergenza sanitaria Covid - la studentessa veniva educata all'utilizzo dei dispositivi informatici forniti dalla scuola, dimostrando interesse ed entusiasmo anche in relazione a nuova interazione con i compagni di classe;
- nella seconda parte dell'anno scolastico, la studentessa riusciva ad essere autonoma nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, migliorando i propri termini comportamentali in pubblico ed in classe, raggiungendo risultati apprezzabili (pur) nel proprio programma educativo differenziato;
- infine la prof.ssa Taverna, nell'ultimo mese di insegnamento ed in accordo con l'Istituto, la famiglia ed i Servizi Territoriali, si premurava di organizzare la frequentazione da parte dell'allieva di

attività sportive, ricreative e laboratoriali, nell'ambito di più ampio progetto di vita della stessa ed in vista di un suo futuro occupazionale.

7. Terminato l'anno scolastico, la ricorrente riceveva purtroppo informale comunicazione in merito alla sussistenza di problematiche inerenti l'intervenuta valutazione e la correlata attribuzione in suo favore di punteggio in graduatoria, con riferimento al pregresso servizio di insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria.

8. Segnatamente il Dirigente Scolastico del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella con nota prot. 4931 del 14.07.2021 (doc. 11), inoltrava istanza alla Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiana di Roma (titolare della cessata scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella ove la prof.ssa Taverna aveva per 14 anni insegnato) per la miglior documentazione del tipo di servizio e di insegnamento svolto, posto che nel periodo pregresso, considerato ai fini di graduatoria, la docente non risultava in possesso di diploma magistrale e/o di titolo equivalente.

In tale nota (cfr. ancora doc. 11) il Dirigente ritrascriveva il disposto di cui all'art. 6.3 del D.M. MIUR n. 83/2008, ai sensi del quale: *"Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica*

accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria". Segnalando da subito come la suddetta disposizione assumesse rilievo ai fini di una corretta valutazione dei servizi prestati dall'interessata presso l'Istituto Losana di Biella, "pena la non validità degli stessi nelle citate graduatorie GPS".

9. A pronto riscontro di tale istanza la Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della scuola primaria paritaria, con nota n. 2/2021 del 15.07.2021 (doc. 12), confermava di aver a suo tempo accertato che la docente Taverna Elena, per l'intero periodo in cui aveva svolto la propria attività di insegnante di arte ed immagine presso la scuola, pur non essendo in possesso di diploma magistrale, godeva di adeguata formazione didattica. [Formazione comprovata peraltro dall'aggiornamento continuo effettuato (anche) durante il servizio svolto presso l'Istituto Losana, con corsi incentrati sulla didattica dell'arte - cfr. doc. 13 - oltre che dalla conformità al POF e dal protrarsi per oltre 14 anni dell'incarico di insegnamento].

Sottolineando inoltre che la ricorrente, come comprovato dai titoli allegati (cfr. doc. 12 e 6):

- era stata assunta a tempo determinato presso l'Istituto Losana di Biella dal 13.09.2006 al 6.06.2014 e, più precisamente:

- dal 13.09.2006 al 31.08.2011 assegnata all'insegnamento di "Laboratorio d'Arte" in quanto munita di Laurea Triennale in Studio e Gestione dei Beni Culturali (peraltro conseguita con la votazione di 110/110 e lode - cfr. doc. 7), oltre che con Attestato di Qualifica Professionale in Decoratore Ceramista e con Diploma di Scuola

Magistrale;

-- dal 12.09.2011 al 6.06.2014 assegnata all'insegnamento di "Laboratorio d'Arte e di Informatica", avendo nel frattempo superato (in data 22.09.2010 e 2.08.2011) anche gli esami di informatica, nell'ambito del frequentando corso di Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico;

- era quindi stata assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2014 e fino all'intervenuta cessazione definitiva dell'attività didattica dell'Istituto (31.08.2020), sempre impiegata nel "Laboratorio d'Arte e di Informatica", avendo acquisito in data 20.03.2013 (cfr. anche doc. 5 e 7) la Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico (anche tale Laurea con la massima votazione di 110/110 e lode - cfr. doc. 7).

10. All'esito di tali chiarimenti il Dirigente del Liceo "Amedeo Avogadro" Biella, con provvedimento prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), riteneva che l'avvenuto insegnamento di arte nella scuola primaria paritaria Istituto Losana - pur correttamente attestato in conformità al vero dalla prof.ssa Taverna come comprovato dalla svolta verifica istruttoria - non potesse essere valutato favorevolmente in termini di punteggio, risultando la docente priva di diploma di istituto magistrale e/o di laurea in scienza della formazione e non in possesso di titolo di studio specifico "che dia accesso ad alcuna classe di concorso afferente agli insegnamenti previsti dall'art. 6, comma 3, del D.M. 83/2008".

Ciò in quanto l'art. 6.3. del richiamato D.M. riferisce la possibilità di

sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "arte ed immagine".

11. Di modo che, proprio (e solo) in ragione di siffatta mancata (ed illegittima) previsione/inclusione tra dette materie del provvedimento ministeriale anche dell'insegnamento di "arte e immagine" (pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6, comma 3) il possesso di titolo specifico per il suo insegnamento non poteva ritenersi valido e, dunque, non poteva essere apprezzato in termini di punteggio.

12. Con conseguente decurtazione del precedente punteggio di graduatoria da 117,00 a 33,00 punti e 'precipitazione' della ricorrente nella graduatoria dal precedente 8° posto all'odierno 39° (cfr. doc. 4). Come in conseguente conformità disposto dall'Ufficio Scolastico Ambito X di Biella (doc. 3).

13. Pertanto alla ricorrente è di fatto preclusa qualsivoglia aspettativa di insegnamento supplente e - quel che è più grave - di poter proseguire nell'attività di sostegno in favore della studentessa disabile affidatale presso la Classe III (ora IV) del Liceo, con il percorso didattico e formativo che così buoni risultati (e reciproca soddisfazione) aveva dato a docente e discente. Come peraltro

onestamente apprezzato ed unanimemente valutato dai Colleghi e da tutti i competenti Organi e Referenti scolastici.

14. Senonché la previsione di cui al richiamato art. 6, comma 3, del D.M. 10.10.2008, n. 83, causativa dei provvedimenti conseguentemente adottati dalla Scuola, deve ritenersi illegittima nella parte in cui non ricomprende anche “arte e immagine” tra le materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica da parte della Coordinatrice delle attività didattiche (come è avvenuto per la prof.ssa Taverna – cfr. *supra* e doc. 6 e 12) a prescindere dal possesso di diploma magistrale o di laurea in scienze della formazione.

15. Così come illegittimi devono ritenersi i conseguenti (pur allo stato necessitati dalla suddetta previsione di D.M.) impugnati provvedimenti del Liceo e dell’Ufficio Scolastico di Biella (doc. 2 e 3) e la derivata deteriore rettifica di graduatoria, come può ritenersi sulla scorta delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

Premessa sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno un breve cenno in merito alla sussistenza della giurisdizione del TAR Lazio al fine di sgomberare il campo da qualsivoglia equivoco.

Infatti le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 30.03.2021, n. 8775, pronunciata in termini ed in relazione all’inserimento dei docenti nell’ambito delle relative

graduatorie (peraltro in dichiarata continuità con quanto già ritenuto dalle stesse SS.UU. nell'ordinanza 15.12.2016, n. 25840), muovendo dal *“rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto”* (cfr. anche l'ivi citata Cass. SS.UU 8.06.2016, n. 11712), ha chiarito che:

*“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio: **“Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda***

di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. Sez. Un. 25840/2016).

Questi principi sono stati puntualmente ripresi dalla recente ordinanza di queste Sezioni unite 23/4/2020, n. 8098, che, - in una fattispecie ... riguardante il mancato inserimento di un'insegnante diplomata magistrale nelle graduatorie ad esaurimento ed in cui oggetto dell'annullamento era il D.M. n. 400 del 2017 ..., ha richiamato i principi espressi nell'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 25840/2016 (seguiti anche da Cass., Sez. Un., n. 21196/2017, cit., e da ultimo Sez. Un. 26/6/2019, n. 17123/2019).

Nel caso in esame, come in quello esaminato nell'ordinanza n. 25840/2016, **la domanda dei ricorrenti è chiaramente rivolta all'annullamento del D.M. n. 325 del 2015, nonché degli atti presupposti, ossia di atti amministrativi di carattere collettivo, costituenti esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri** per l'inserimento nelle graduatorie, ...

Gli stessi motivi di ricorso al Tar non investono direttamente le modalità di valutazione delle singole posizioni soggettive, ma **censurano in via principale le determinazioni espresse dal MIUR nel D.M. n. 235 del 2014 (e nei successivi decreti ministeriali),**

*attraverso la deduzione della non conformità a legge dell'atto impugnato, sotto il profilo della violazione del giudicato, dell'eccesso di potere e della violazione di legge, ossia di **tipici vizi di legittimità dell'atto amministrativo quale espressione di esercizio della potestà pubblica, rispetto al quale i ricorrenti possono vantare solo una posizione di interesse legittimo.***

Solo all'esito della rimozione del provvedimento impugnato la posizione soggettiva dei ricorrenti potrà assumere consistenza di diritto soggettivo".

Siffatti principi, pur se pronunciati in termini di inserimento/esclusione all'interno di graduatorie di docenti, possono senz'altro applicarsi all'odierna fattispecie nell'ambito della quale si discute in termini di valutazione/esclusione di titoli pregressi in diretta e sola conseguenza di previsione di disposizione di D.M. (allo stato ostativa alla valutazione dell'intero servizio pregresso di insegnamento svolto dalla prof.ssa Taverna nella scuola paritaria primaria), rispetto alla quale è di tutta evidenza la sussistenza di una posizione di mero interesse legittimo. Infatti, come ricordato dalla suddetta ordinanza delle SS.UU. *"solo all'esito della rimozione del provvedimento impugnato la posizione soggettiva dei ricorrenti potrà assumere consistenza di diritto soggettivo"*.

**

Tanto premesso, l' *in parte qua* impugnato art. 6, comma 3, del D.M. 10.10.2008, n. 83 ed i conseguenti provvedimenti applicativi dello stesso, come meglio indicati in epigrafe, devono ritenersi illegittimi

per i seguenti motivi.

**

1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Già sulla scorta di quanto rappresentato nella parte in fatto risulta evidente l'illegittimità dell'impugnata previsione di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83, che per comodità ancora qui di seguito si ritrascrive:

“Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”.

Va dunque ribadita l'illegittimità dell'esclusione e/o comunque della intervenuta non inclusione in siffatto elenco dell'insegnamento della materia di “arte e immagine”.

Infatti non si comprende perché solo gli insegnanti delle materie,

“lingua straniera”, “educazione musicale”, “tecnologia informatica” ed “educazione motoria”, in alternativa al diploma di istituto magistrale e/o della laurea in scienze della formazione, possano avvalersi di diploma di studio specifico (e di adeguata formazione didattica valutata dal coordinatore della scuola paritaria) per l’insegnamento delle corrispondenti materie nella scuola primaria paritaria, costituente peraltro valido titolo per la graduatoria.

Mentre non si comprende perché così non debba essere per gli insegnanti di “arte ed immagine”, avendo tale materia (più che) pari dignità rispetto a quelle di cui sopra, risultando peraltro espressamente ricompresa nelle “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola primaria” di cui al D.Lgs. n. 59/2004 e relativi allegati poi integrati e sostituiti dal Regolamento 16.11.2012, n. 254, normativa che individua quali discipline necessarie per la scuola primaria le materie di:

- Italiano
- Lingua inglese
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- **Arte e immagine**
- Educazione fisica
- Tecnologia

(Oltre all'insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la L. n. 92/2019 e di Religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgano). In altri termini la 'tipicità' e la 'specificità' della materia "arte e immagine" e dei correlati titoli di studio specifici (pacificamente e dall'inizio dell'insegnamento nella scuola paritaria primaria in possesso della ricorrente - cfr. *supra* e doc. 7 e 13), non paiono francamente dissimili dalle pari 'tipicità' e specificità' delle materie (sopra sottolineate) come elencate nell'impugnato art. 6.3 del D.M. n. 83/2008.

Con incomprensibile, dispari, sviata ed ingiusta sottrazione da tale elenco della materia "arte e immagine".

E con altrettanto irrazionale, sviata, dispari ed ingiusta mancata valutazione in graduatoria dei correlati titoli di servizio per chi, come la prof.ssa Taverna, ha per tanti anni insegnato nella scuola primaria paritaria, in possesso di laurea specifica per la materia di "arte e immagine" (oltre che di appurata valutazione didattica positiva da parte del coordinatore della scuola - cfr. *supra* e doc. 12).

Con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati del Liceo Amedeo Avogadro Biella e dell'Ufficio Scolastico – Ambito X di Biella (doc. 2 e 3), con i quali, in espressa e sola applicazione di tale disposto - e così senza ritenere valido il punteggio per tutti i 14 anni di insegnamento di arte ed immagine nella scuola primaria paritaria - è stato decurtato in modo assolutamente penalizzante (da 117,00 a 33,00) il punteggio di graduatoria della ricorrente.

In ripetuta e ribadita violazione dei principi di ragionevolezza,

eguaglianza e di divieto di disparità di trattamento direttamente discendenti dall'art. 3 della Costituzione, nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

**

Istanza cautelare.

Appare evidente il *fumus* di fondatezza che caratterizza il presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si ritiene che solo la concessione di un provvedimento cautelare, atto a ricollocare la ricorrente nella precedente posizione della graduatoria di cui si tratta, valevole ancora e solo per l'anno scolastico 2021-2022 (di modo che, anche per tale aspetto, la ordinaria tempistica di tutela giudiziaria risulterebbe *inutiliter data*), possa consentire alla prof.ssa Taverna di mantenere il proprio posto di lavoro ed il derivato sostentamento economico.

Oltre che consentirle di proseguire in continuità l'utile insegnamento sul posto di sostegno con la ragazza disabile (ora) promossa alla Classe IV del Liceo Amedeo Avogadro di Biella, indirizzo Scienze Umane, alla quale si è dedicata per l'intero scorso anno scolastico.

E, lo si consenta, di poter proseguire quel rapporto di stima, comprensione ed affezione, che così significativi risultati di crescita educativa e relazionale ha dato all'allieva con disabilità cognitiva e sindrome Down alla quale la prof.ssa Taverna è stata e si è dedicata.

Mentre nessun pregiudizio deriverebbe all'Amministrazione Scolastica dall'invocata tutela cautelare, potendo anzi la stessa

continuare ad assolvere egregiamente e per il tramite della ricorrente ai compiti ed al mandato di sostegno in favore della suddetta alunna.

**

AL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

O DELLA SEZIONE ASSEGNATARIA DEL RICORSO

Istanza per la concessione di tutela cautelare monocratica anticipatoria ex art. 56 c.p.a.

I provvedimenti impugnati rischiano di compromettere in modo irrimediabile l'interesse e l'aspirazione della ricorrente a svolgere l'attività di insegnante, in particolar modo sull'attuale posto di sostegno e nell'ambito della graduatoria valevole ancora e solo per il prossimo anno scolastico 2021-2022.

Le tempistiche correlate ai termini di impugnativa e le date delle previste Camere di Consiglio per la trattazione collegiale della svolta istanza cautelare, non si conciliano tuttavia con le tempistiche di nomina dei docenti della scuola e del corretto avvio nei primi giorni di settembre dell'anno scolastico 2021-2022.

E soprattutto non si conciliano con le esigenze scolastiche del sostegno da assicurare e proseguire a cura di chi, come la prof.ssa Taverna, ha instaurato un rapporto 'speciale' con la disabile affidatale in sostegno.

Senza avvicendamenti e turnazioni a scalare con gli altri docenti in graduatoria ad auspicato accoglimento e conferma cautelare in sede collegiale.

Di qui l'invocata tutela cautelare anticipatoria monocratica per

l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati, in modo utile a consentire il pregresso (ri)posizionamento in graduatoria della ricorrente e la derivata assegnazione del posto di sostegno di cui si tratta presso il Liceo "Amedeo Avogadro" di Biella, fino alla prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale (e l'auspicata) conferma cautelare, pur con riserva dell'esito definitivo del giudizio.

P.Q.M.

La prof.ssa Elena Taverna, rappresentata e difesa come in atti, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, voglia:

- **in via anticipatoria cautelare monocratica:** in persona del Presidente del TAR o della Sezione assegnataria del ricorso, condivisa la sussistenza dei presupposti di eccezionale gravità ed urgenza e di ogni altra condizione di cui all'art. 56 c.p.a., accogliere con proprio Decreto l'istanza cautelare provvisoria azionata, con durata e riserva di conferma fino alla prima utile fissanda Camera di Consiglio. Suspendendo i provvedimenti impugnati, per le parti e come meglio indicati in epigrafe, e consentendo per l'effetto il riposizionamento della ricorrente nelle indicate graduatorie scolastiche per docenti, in modo tale da consentirle la prosecuzione dell'insegnamento sul sostegno ed in favore della allieva disabile, come in atti meglio indicato, presso il Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" di Biella; ovvero adottando ogni diverso provvedimento giudicato equipollente ed utile a garantire la suddetta tutela anticipatoria;
- **in via cautelare:** previa audizione dei propri difensori in Camera di

Consiglio, sospendere i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla valutazione dei titoli di servizio posseduti e dichiarati dalla ricorrente in maniera conforme all'antecedente graduatoria, con riassegnazione del pregresso punteggio e della relativa posizione in graduatoria utile per la prosecuzione dell'insegnamento sul posto di sostegno in favore dell'alunna disabile dedicata presso il Liceo "Amedeo Avogadro" di Biella. Con riserva dell'esito definitivo del giudizio e fatta salva l'adozione in favore della ricorrente di ogni altro provvedimento cautelare ritenuto utile per meglio tutelarne, nelle more, gli interessi e le aspettative;

- in via principale e nel merito:

annullare i provvedimenti impugnati per le parti e come meglio indicati in epigrafe;

- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso del Contributo Unificato.

Si producono i seguenti documenti:

1. D.M. n. 83 del 10.10.2008;
2. Provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 5082 del 21.07.2021;
3. Nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella prot. 2494 del 27.07.2021;
4. Stralcio Graduatoria Provinciale di II fascia (per le supplenze) e di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo

determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valida per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, antecedente alla rettifica;

5. Istanza della ricorrente del 31.07.2020 per l'inserimento nella Graduatoria docenti della Provincia di Biella di cui sopra;

6. Certificato di servizio della ricorrente presso la scuola primaria paritaria - Istituto Losana di Biella prot. 96/2020 del 29.12.2020;

7. Curriculum della prof.ssa Elena Taverna;

8. Nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella prot. 1104 del 10.09.2020;

9. Nota del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 6093 del 10.09.2020;

10. Contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente ed il Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella in data 14.09.2020;

11. Nota del Dirigente Scolastico del Liceo 'Amedeo Avogadro' Biella prot. n. 4931 del 14.07.2021;

12. Nota della Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della scuola primaria paritaria - Istituto Losana di Biella prot. 02/2021 del 15.07.2021;

13. Elenco attività formativa didattica svolta dalla Prof.ssa Taverna.

**

Si dichiara che la presente controversia in quanto relativa a pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3 e 6, lettera b), del D.P.R. n. 115/2002, è soggetta al pagamento del contributo

unificato in misura ridotta alla metà e così per Euro 325,00.

Biella-Roma, 10 agosto 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte

Firmato
digitalmente da

Franco Enoch

**CN = Enoch
Franco
C = IT**